

**STATUTO DELLA SOCIETA'**  
***AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.p.A.***

Assemblea Straordinaria 29/12/2016

**STATUTO DELLA SOCIETA'  
AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.p.A.**

**Titolo I  
DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA- OGGETTO**

**Art. 1 - Denominazione**

1. Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è costituita, una società per azioni, a **prevalente totale** capitale pubblico locale, denominata "AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.p.A", a seguito di trasformazione della precedente Azienda Speciale denominata "Azienda Farmaceutica Speciale – Farmacie Comunali".
2. La "AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.p.A" può essere indicata in forma abbreviata con la sigla "A.F.S. S.p.A.", con ovvero senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Art. 2 - Sede**

La Società ha sede legale in Sesto Fiorentino (FI). La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire e chiudere sedi secondarie o altri luoghi di attività in Italia e all'estero.

**Art. 3 - Durata**

La Società ha durata sino al 2052. Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

**Art. 4 - Oggetto sociale**

1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

**A.** L'organizzazione e la gestione in proprio delle farmacie e dei servizi relativi, dei quali sono titolari il Comune di Sesto Fiorentino o eventuali altri Comuni soci; l'organizzazione e la gestione in proprio di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale.

L'organizzazione e la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio sanitari e ai servizi rivolti alla persona, sia direttamente sia mediante partecipazione in società, consorzi od associazioni già esistenti, o da costituire, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società.

Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.

**B.** La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.

**2.** La Società può provvedere all'esercizio delle attività di cui al precedente comma in ambito territoriale nazionale e internazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali. Lo svolgimento di servizi per conto di altri soggetti sarà regolato da appositi disciplinari e contratti di servizio che prevedano la definizione dei rapporti tecnici, economici e finanziari.

**3.** Al fine del raggiungimento dello scopo sociale la Società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre Società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

**4.** La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

**5.** La Società può promuovere la collaborazione con le altre aziende di servizi, con particolare riguardo a quelle europee e mediterranee, nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale.

**6.** La Società può inoltre assumere finanziamenti dai propri Soci nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 385/1993 e della delibera CICR del 3.3.1994.

**7.** In ogni caso, la Società deve realizzare oltre l'80 (ottanta) per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune socio. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

**8.** La società non persegue interessi contrari a quelli del Comune socio.

## **Titolo II**

### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI**

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

**1.** Il capitale sociale è di €. 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), suddiviso in n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di €. 1/00 (uno/00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

**2.** Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea straordinaria.

**3.** Il domicilio dei Soci, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

#### **Art. 6 - Azioni**

1. Le azioni ordinarie sono esclusivamente nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. Le delibere di aumento di capitale che, ai sensi del precedente articolo, prevedano l'emissione di azioni aventi diritti diversi specificheranno la tipologia delle azioni e i diritti alle stesse connessi.

2. ~~Al Comune di Sesto Fiorentino è riservata una partecipazione nella società non inferiore al 51% del capitale sociale. Un ulteriore 5% del capitale sociale, entro il termine di 24 mesi dalla costituzione sarà riservato ai dipendenti ed ai dirigenti della società. Qualora le richieste di acquisto da parte dei dipendenti siano complessivamente inferiori alla prescritta quota di capitale ad essi riservata, le azioni non acquistate permarranno in proprietà del Comune di Sesto Fiorentino.~~

Il capitale sociale può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni comunali. Al Comune di Sesto Fiorentino è riservata una partecipazione nella società non inferiore al 51% del capitale sociale.

3. La qualità di azionista importa di per sé solo adesione all'atto costitutivo della Società, al presente Statuto e alle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

4. Le azioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino – costituenti il 51% del capitale sociale, devono constare da un unico certificato azionario, il quale, a garanzia di quanto stabilito al comma 2 di questo articolo, deve sempre restare depositato con specifica apposizione di vincolo, presso la sede della Società, tale deposito essendo costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali. Le azioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino in eccedenza al 51% del capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili.

5. Agli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale è assicurato l'esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, con l'esercizio di un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, mediante i contratti di servizio, l'Assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali, nonché attraverso le ulteriori modalità disciplinate dal presente Statuto.

## **Art. 7 - Liberazione delle azioni**

1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che gli stessi reputino convenienti, ferme restando le disposizioni dell'art. 2438 ~~cod. civ. del codice civile.~~

2. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto di quest'ultimo ovvero dell'Amministratore Unico di avvalersi delle facoltà concesse dall'art. 2344 ~~cod. civ. del codice civile.~~

## **Art. 8 - Obbligazioni**

La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative sia al portatore, anche convertibili in azioni, sia in proprie azioni, sia in azioni di società collegate. L'assemblea che approva l'emissione definirà le modalità di collocamento e di estinzione.

## **Art. 9 - Prelazione**

Qualora un socio intenda alienare a terzi in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti d'opzione sulle emittende azioni dovrà dare comunicazione, ai sensi dell'art. 2355 bis **cod. civ.** ~~€€€~~ agli altri soci con lettera raccomandata, precisando il numero delle azioni che intende alienare, il nome dell'acquirente ed il prezzo delle azioni. Entro 60 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione, i soci dovranno rispondere con lettera raccomandata se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione, precisando inoltre se intendono, e in quali limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

#### **Art. 10 – Consenso al trasferimento**

Il trasferimento delle azioni, per atto tra vivi a terzi non soci, e la vendita dei diritti di opzione per aumento del capitale, non producono effetti nei confronti della Società, se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale.

Il consenso potrà essere manifestato dall'assemblea ordinaria, oppure, nel caso in cui un socio detenga oltre il 50% del capitale sociale, a mezzo lettera raccomandata A/r inviata dal socio di maggioranza al cessionario delle azioni o dei diritti di opzione per l'aumento del capitale.

Il consenso potrà essere negato soltanto nel caso in cui:

- a) il cessionario delle azioni o dei diritti di opzione per l'aumento del capitale si trovi o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o con-flitto di interessi con la Società;
- b) il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nell'assetto sociale possa ri-sultare pregiudizievole per la società stessa.

#### **Art. 11 - Diritto di recesso**

E' escluso il diritto di recesso nelle ipotesi di proroga del termine della società e di in-troduzione di vincoli alla circolazione delle azioni o di rimozione di quelli già esistenti.

### **Titolo III**

## **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 12 - Organi sociali**

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;†
- b) ~~l'organo amministrativo~~ Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

#### **Assemblea dei soci**

#### **Art. 13 - Modalità di convocazione**

1. L'Assemblea **dei soci** regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
4. La convocazione può avvenire anche al di fuori della sede legale, purché nell'ambito del territorio del Comune dove ha sede la Società. L'avviso deve essere comunicato ai soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi equivalenti (fax, posta elettronica con notificazione di ricevuta, posta elettronica certificata, raccomandata a mano), purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può essere altresì fissata, per altro giorno, la seconda convocazione.
5. Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.
6. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è altresì convocata quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o i suoi componenti nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 14 - Validità delle deliberazioni**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

#### **Art. 15 - Competenze**

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla predetta chiusura qualora particolari esigenze lo richiedano.
3. L'Assemblea è competente alla nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelli che il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino nomina direttamente ai sensi del successivo art. 18.
4. L'Assemblea è competente alla nomina dei membri del Collegio Sindacale ad eccezione di quelli la cui nomina spetta direttamente al Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino ai sensi del successivo art. ~~26~~ 24.
5. L'Assemblea procede alla determinazione dei compensi spettanti all'Amministratore Unico ovvero ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale, ad eccezione dei compensi per i membri di prima nomina, che sono invece stabiliti nell'atto Costitutivo.
6. L'Assemblea ordinaria deve autorizzare il compimento dei seguenti atti dell'Amministratore Unico ovvero degli amministratori componenti il Consiglio di Ammini-

strazione, ferma in ogni caso la responsabilità dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli atti compiuti, per:

- a) acquisto e vendita di beni immobili e cambio di destinazione;
- b) acquisto e vendita di partecipazioni in società o enti di qualsiasi forma, e la designazione - ove occorra - delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- c) acquisto e vendita o affitto di aziende o rami d'Azienda, di marchi e/o brevetti, incluse l'assunzione di nuove attività o di servizi relativi e connessi a quelli oggetto dell'attività sociale, nonché l'affidamento a terzi di singole attività o specifici servizi anche non preminenti rispetto alle funzioni principali svolte;
- d) iscrizioni ipotecarie e concessioni di pegni o garanzie in favore di terzi e privilegi su beni sociali.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

### **Art. 16 - Intervento in Assemblea**

1. L'intervento in Assemblea è regolato dalla legge.
2. Ogni Socio che abbia il diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto nella stessa.
4. Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione valgono le disposizioni di legge.
5. L'Assemblea potrà svolgersi anche con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e partecipare alla discussione, di formare il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. In ogni caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il Segretario o il Notaio.

### **Art. 17 - Presidenza**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea il quale provvede alla redazione di un apposito verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
3. Nei casi stabiliti dalla legge o in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.
4. I verbali delle deliberazioni assembleari sono trascritti in apposito libro, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

## **Organo Amministrativo**

### **Art. 18 - ~~Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione~~ Organo amministrativo**

1. La Società è amministrata, ~~su decisione dei soci in sede di nomina,~~ di norma da un Amministratore Unico ovvero, in conformità con i criteri previsti dalla normativa *pro tempore* applicabile ~~le norme lo consentono e l'Assemblea lo dispone,~~ da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ~~composto da tre membri.~~
2. L'organo amministrativo è nominato per la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente dall'Assemblea, fatte salve le nomine riservate al socio Comune di Sesto Fiorentino. Ai sensi dell'art. 2449 ~~cod. civ. del codice civile~~ il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino ha diritto di procedere alla nomina diretta della maggioranza degli Amministratori. Il Comune di Sesto Fiorentino si asterrà dalla presentazione di liste e dalla votazione per la nomina dei consiglieri che non nomina direttamente.
3. ~~L'Amministratore unico ovvero i membri del Consiglio di amministrazione~~ L'organo amministrativo ~~durante~~ in carica tre esercizi sociali ed è ~~sono~~ rieleggibile; a norma dell'art. 2383 cod. civ. ~~del codice civile.~~ ~~L'Amministratore unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione~~ L'organo amministrativo ~~possono~~ può essere revocato; con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine; tuttavia la revoca degli Amministratori nominati dal Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino è di competenza esclusiva del Sindaco stesso ai sensi dell'art. 2449 ~~cod. civ. e.e.~~
4. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare l'Amministratore Unico ovvero vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da un nuovo Amministratore Unico ovvero da uno o più nuovi Amministratori nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2386 ~~cod. civ. del codice civile.~~ Qualora vengano a mancare uno o più degli Amministratori nominati dal Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, spetterà al Sindaco stesso la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 ~~cod. civ. e.e.~~
5. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.
6. L'Amministratore Unico ovvero i componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra i non soci.
7. L'organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria gestione della società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.
8. I compensi e i rimborsi spese all'organo amministrativo sono fissati dall'Assemblea, in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 19 – Amministratore unico ~~o Presidenza del Consiglio di Amministrazione~~**

1. L'Amministratore Unico ~~ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione,~~ sono ~~è~~ designato; direttamente dal Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino.
- ~~2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra quelli da Egli nominati ai sensi dell'art. 2449 e.e.~~
- ~~3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sceglie tra gli altri membri un Vice Presidente.~~
2. Spettano all'Amministratore Unico la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.



**3.** E' conferito all'Amministratore unico il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle.

## **Art. 20 - ~~Convocazioni del~~ Consiglio di Amministrazione**

~~1.~~ Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da due consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

~~2.~~ In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente. In difetto di ciò il Consiglio di Amministrazione elegge il proprio Presidente.

~~3.~~ La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, e-mail, telex, telefax o telegramma, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

~~4.~~ Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso ai Sindaci per gli effetti di cui all'art. 2405 del codice civile.

~~5.~~ Il Consiglio sarà comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

**1.** Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre o cinque membri in conformità con i criteri previsti dalla normativa *pro tempore* applicabile.

**2.** La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 17.07.2011, n. 120, concernente anche la parità di accesso agli organi di amministrazione.

**3.** Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno solo consigliere delegato, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

**4.** Al Consigliere delegato, nell'ambito delle sue attribuzioni spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

**5.** In tali casi il Consiglio potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale, il tutto ai sensi dell'art. 2389 cod. civ.

**6.** Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione, le attribuzioni e i poteri relativi a:

a. predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;

b. le convocazioni e gli accordi con gli enti locali e le loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto dell'attività della società;

c. l'assunzione di finanziamenti incluse le operazioni bancarie di carattere ordinario. In ogni caso sono fatte salve tutte le disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 6.

**7.** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da due consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

**8.** La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, posta elettronica certificata, e-

mail, telefax, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

**9.** Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso ai Sindaci per gli effetti di cui all'art. 2405 cod. civ..

**10.** Il Consiglio sarà comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

#### **Art. 21 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**1.** Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

**2.** Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.

**3.** E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Art. 22 - Verbalizzazione delle sedute**

**1.** Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri o fuori un Segretario che compilerà i verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

**2.** Il Segretario, come sopra nominato, resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio, ovvero fino a revoca o dimissioni;

**3.** In caso di assenza il Segretario è sostituito da altra persona allo scopo designata dal Consiglio.

**4.** I verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

**5.** Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### **Art. 23 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato direttamente dal Sindaco di Sesto Fiorentino.

**2.** Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

**3.** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente) spettano la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

**4.** E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle.

#### ~~**Art. 23 - Poteri degli Amministratori**~~

~~1.~~ L'Amministratore unico ovvero il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

~~2.~~ Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 cod. civ. e nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 24, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, fissandone i poteri, compreso l'uso della firma sociale. In tali casi il Consiglio potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale, il tutto ai sensi dell'art. 2389 del codice civile. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione, le attribuzioni e i poteri relativi a:

~~d.~~ predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;

~~e.~~ le convocazioni e gli accordi con gli enti locali e le loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto dell'attività della società;

~~f.~~ l'assunzione di finanziamenti incluse le operazioni bancarie di carattere ordinario.

In ogni caso sono fatte salve tutte le disposizioni di cui al precedente art. 15 comma 6.

#### ~~Art. 24 - Potere di rappresentanza~~

~~1.~~ La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, spetta all'Amministratore unico ovvero al Presidente e, in caso di suo impedimento al Vice-Presidente. La firma e la rappresentanza della società spetta al tresì agli amministratori delegati, al Direttore Generale e ai procuratori speciali e mandatarî in genere nei limiti delle deleghe e delle attribuzioni ad essi conferite.

~~2.~~ E' conferito all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle.

#### ~~Art. 25 - Compensi e rimborsi spese~~

~~1.~~ L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico ovvero del Consiglio di Amministrazione.

~~2.~~ Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del Collegio Sindacale.

~~3.~~ All'Amministratore unico ovvero agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

## Collegio Sindacale

### Art. ~~26~~ 24 - Nomina e composizione del Collegio

**1.** Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. Tutti i membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Sindaco di Sesto Fiorentino ha diritto di procedere alla nomina diretta del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi dell'art. 2449 **cod. civ. e.c.** Il secondo sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente saranno eletti dall'assemblea sulla base delle designazioni dei soci diversi dal Comune di Sesto Fiorentino.

**2.** I Sindaci nominati dal Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino possono essere revocati, per giusta causa, oppure sostituiti soltanto da quest'ultimo.

**3.** I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

**4.** La composizione del Collegio sindacale di prima nomina, la durata della carica, ed i relativi compensi sono stabiliti nell'atto costitutivo.

**5.** Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

#### **Art. ~~27~~ 25 - ~~Controllo contabile~~ Revisione legale dei conti**

~~**1.** Ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. terzo comma il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. Tuttavia l'assemblea, con propria deliberazione in sede ordinaria, può prevedere che il controllo contabile sia esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia~~

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.

L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

### **Titolo IV Direttore Generale**

#### **Art. ~~28~~ 26 - Direttore Generale**

**1.** L'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore generale, determinandone:

I) i poteri, oltre a quelli già definiti dal presente statuto;

II) i rapporti contrattuali;

III) le modalità della sostituzione in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto.

**2.** Il Direttore Generale è scelto tra persone che siano dotate di esperienza e comprovate attitudini nel settore di attività della società.

**3.** Al Direttore Generale spettano le seguenti attribuzioni:

a) eseguire le disposizioni dell'Amministratore Unico ovvero le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa, commerciale e finanziaria dell'azienda;

c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

- d) assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, avendo la facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi ed osservazioni
- e) produrre, su richiesta dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti del controllo di gestione;
- f) formulare proposte all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione;
- g) presiedere commissioni di gara e di concorso;
- h) stipulare contratti su delega dell'Amministratore unico ovvero deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- i) firmare atti e corrispondenza che non siano di competenza dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- j) procedere all'assunzione del personale della Società ad eccezione dei dirigenti e adottare tutti i provvedimenti concernenti il relativo rapporto di lavoro;
- k) dirigere l'intero personale dell'azienda;
- l) formulare proposte per provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- m) assistere alle assemblee degli azionisti;
- n) esercitare ogni altra funzione attribuita dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dagli eventuali altri Amministratori delegati.

4. Al Direttore generale spetta inoltre la rappresentanza e la firma della società in relazione alle attribuzioni e ai poteri ad egli spettanti.

## **Titolo V BILANCIO – UTILI**

### **Art. ~~29~~ 27 - *Esercizio sociale e bilancio***

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, il quale sarà approvato dall'Assemblea entro i termini di cui all'art. 15, comma 2 ~~due~~, del presente Statuto.

### **Art. ~~30~~ 28 - *Utile d'esercizio***

L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli Azionisti, salvo diversa deliberazione.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate entro il termine che verrà annualmente fissato dall' Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

## **Titolo VI**

## **SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E NORME FINALI**

### **Art. ~~31~~ 29 - *Scioglimento e liquidazione***

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

### **Art. ~~32~~ 30 - *Foro competente***

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali il Foro competente è quello di Firenze .

### **Art. ~~33~~ 31 - *Norme Finali***

**1.** E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti nel presente statuto.

**2.** E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

**3.** Per quanto non è espressamente stabilito nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

INDICE ANALITICO DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' "AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A."

**TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO:**

- ART. 01 – DENOMINAZIONE
- ART. 02 – SEDE
- ART. 03 – DURATA
- ART. 04 – OGGETTO SOCIALE

**TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI:**

- ART. 05 – CAPITALE SOCIALE
- ART. 06 – AZIONI
- ART. 07 – LIBERAZIONE DELLE AZIONI
- ART. 08 – OBBLIGAZIONI
- ART. 09 – PRELAZIONE
- ART. 10 – CONSENSO AL TRASFERIMENTO
- ART. 11 . DIRITTO DI RECESSO

**TITOLO III – ORGANI SOCIALI**

- ART. 12 – ORGANI SOCIALI

**ASSEMBLEA**

- ART. 13 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE
- ART. 14 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
- ART. 15 – COMPETENZE
- ART. 16 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA
- ART. 17 – PRESIDENZA

**ORGANO AMMINISTRATIVO:**

ART. 18 – ~~AMMINISTRATORE UNICO O COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~ **ORGANO AMMINISTRATIVO**

ART. 19 – ~~AMMINISTRATORE UNICO O PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~

ART. 20 – ~~CONVOCAZIONI DEL~~ **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 21 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 22 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 23 - **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

~~ART. 23 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI~~

~~ART. 24 – POTERI DI RAPPRESENTANZA~~

~~ART. 25 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE~~

**COLLEGIO SINDACALE**

ART. ~~26~~ **24** – NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

ART. ~~27~~ **25** – **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**TITOLO IV – DIRETTORE GENERALE**

ART. ~~28~~ **26** – DIRETTORE GENERALE

**TITOLO V – BILANCIO - UTILI**

ART. ~~29~~ **27** - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. ~~30~~ **28** – UTILE DI ESERCIZIO

**TITOLO VI - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E NORME FINALI**

ART. ~~31~~ 29 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. ~~32~~ 30 – FORO COMPETENTE

ART. ~~33~~ 31 – NORME FINALI